



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**PIER GIORGIO DE GERONIMO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>320</b>	<b>08/09/2025</b>	<b>5017</b>	<b>08</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81 in applicazione dell'art. 279 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii. a seguito di verbale n. 78/2024 del 16/12/2024 elevato dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- a) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Quinta – Titolo I – artt. 267 e segg. disciplina le emissioni in atmosfera di impianti ed attività;
- b) in particolare:
- l'art. 269 prescrive al comma 1 che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento”*, - l'art. 272 disciplina le autorizzazioni generali cui possono aderire gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
  - l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 2-bis che *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”*
- c) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- d) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- e) con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;

### RILEVATO che:

- il giorno 28/10/2024 veniva eseguito un accesso ispettivo congiunto dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli e dall'ARPAC presso l'opificio della società \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* S.r.l., con sede legale ed operativa nel Porto di Napoli alla via Marina dei Gigli n. 29;
- a seguito della suddetta ispezione e della relazione di servizio conclusiva, redatta dai tecnici dell'ARPAC in data 04.12.2024 che evidenziava delle criticità, la Capitaneria di Porto con verbale n. 78/2024 del 16/12/2024 accertava e contestava le seguenti violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dalla Regione Campania con presa d'atto del 30/05/2013 prot. n. 2013.382912, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 279 comma 2 bis del D.Lgs. 152/e ss.mm.ii:
  - 1) l'assenza di sistemi d'abbattimento delle emissioni a carboni attivi come previsti nella Relazione Tecnica presentata per l'istruttoria del provvedimento autorizzativo e ritenuti necessari dall'Arpac in quanto: *“.... durante l'attività ispettiva si è accertata la presenza anche di cannelli ossiacetilениci e la collegata presenza di bombole di Acetilene e di bombole di Ossigeno, tipologia di saldatura non prevista in Relazione Tecnica”*.

2) la mancata comunicazione all'atto del sopralluogo ARPAC del 28/10/2024 dell'avvenuta dismissione della fase di lavorazione di falegnameria e del relativo punto emissivo indicato in relazione tecnica con sigla E9. *"Tale comunicazione è stata inoltrata solo in data 22/11/2024"*

- il suddetto verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta notificato immediatamente al Sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* in qualità di Legale rappresentante dell'impresa \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* Srl, ed alla società obbligata in solido, e trasmesso agli Uffici della Regione Campania con nota n. 0136719 del 16/12/2024;
- il trasgressore e l'obbligato in solido non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive e non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06, al Sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* ed alla Ditta dallo stesso rappresentata;

**CONSIDERATO** che alla luce della documentazione agli atti risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini della legittima applicazione della sanzione;

**RITENUTO** per quanto considerato,

di dover provvedere in conformità all'art. 18 della legge richiamata n. 689/1981, in quanto autorità competente, ad applicare al caso in esame la sanzione prevista dal D.Lgs.152/06 all'art. 279 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e ad ingiungerne il pagamento;

di dover individuare la misura della sanzione in quella edittale minima di € 1.000,00 per ciascuna delle violazioni contestate, nel rispetto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 289/1981, in relazione alla gravità della violazione ed ai comportamenti del soggetto trasgressore, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981 per aver accertato una molteplicità di violazioni della stessa disposizione, non unificabili ai fini dell'applicazione della sanzione;

#### **VISTI**

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Anna Fusaro, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

#### **DECRETA**

- di ordinare ed ingiungere al sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* , nato a \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* e residente in Pozzuoli (NA) alla via \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* n° 92, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa La \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* S.r.l., con sede legale in Napoli alla via \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* , ed alla stessa società, obbligata in solido, per la violazione dell'art. 279, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link:

[https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html)

alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 574**, con indicazione della seguente

causale: capitolo E00168, entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs.3 aprile2006 n.152, UOD 50.17.08, indicando numero del D.D. e data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

### **AVVERTE CHE**

- avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. su citata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, residente in Pozzuoli (NA) in via \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, n.q. di Legale rappresentante della società \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* S.r.l.;
- \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* srl, con sede legale in Napoli alla via \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*;
- Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

**DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO**